

(...)

TITOLO IV
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

Capo I
Qualità e sistematicità delle leggi

Art. 37
Organicità, coerenza e qualità delle leggi

1. Le leggi sono strumento di espressione e di attuazione della volontà politica regionale. Esse devono essere chiare nella forma, omogenee ed organiche nei contenuti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi ai quali sono dirette.
2. Di norma, le leggi regionali sono dotate di clausole di valutazione indicanti i dati e le informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei risultati degli interventi legislativi.

Art.38
Interventi di riordino normativo

1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti innovazioni sostanziali delle discipline trattate.
3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne definisce l'oggetto, i principi, i criteri direttivi ed i tempi di approvazione.
4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.